

# Regione Puglia

4.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Atti Consiglio 276/A VI Legislatura

**D. D. L. N. 9 DEL 3/6/1998**

**"SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI"**

# REGIONE PUGLIA


ASSESSORATO ALLA SANITA' E SERVIZI SOCIALI  
SETTORE SERVIZI SOCIALI

Disegno di legge

## SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI

-SSS/SDL/98/00034-

### RELAZIONE



La legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ha istituito un Fondo nazionale finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale.

Si rende, pertanto, indispensabile disciplinare gli interventi regionali per la promozione delle politiche sociali in favore dei minori.

I comuni, titolari delle politiche sociali nel territorio sono i primi destinatari di questa legge.

Essi, mediante accordi di programma con altre istituzioni interessate, quali i Provveditorati agli studi, le Aziende unità sanitarie locali, i Centri per la giustizia minorile, e con il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dovranno predisporre ed attuare appositi piani di intervento per una politica unitaria per l'infanzia e l'adolescenza.

Per l'attuazione dei compiti assegnati alla Regione in ordine all'individuazione degli ambiti territoriali d'intervento, alla ripartizione dei fondi ed alle linee di indirizzo, di verifica e di monitoraggio, si sottopone all'approvazione il presente disegno di legge.

- L'art. 1 indica le finalità, che sono volte alla disciplina degli interventi ed al sostegno delle iniziative degli enti locali.
- L'art. 2 istituisce apposita Commissione consultiva, con compiti consultivi e propositivi per l'attività della Regione in tema di politiche per i minori, con la partecipazione di esperti provenienti dalle istituzioni interessate.
- L'art. 3 detta norme per la determinazione degli ambiti territoriali d'intervento da parte della Giunta regionale, previo parere della Commissione consultiva istituita all'art. 2 e sentiti gli enti locali per tramite delle loro associazioni.
- Tenuto conto che nei comuni più popolosi la problematica dei minori è particolarmente rischiosa, tant'è che i comuni di Bari, Brindisi e Taranto sono compresi, ai sensi dell'art. 1 della legge 285/97, tra i riservatari della quota del 30 % del Fondo, si ritiene individuare un ambito per ciascun capoluogo di provincia, tenendo conto dei comuni dell'entroterra che presentano situazioni omogenee in ordine alla condizione dei minori. Nel restante territorio regionale si ritiene di dover individuare altri 12 ambiti.
- L'art. 4 indica i criteri per l'assegnazione delle risorse agli ambiti territoriali e per le linee d'indirizzo ai quali dovrà attenersi la Giunta regionale nello stabilire le modalità di

Handwritten initials/signature.



# REGIONE PUGLIA


ASSESSORATO ALLA SANITA' E SERVIZI SOCIALI  
SETTORE SERVIZI SOCIALI

agli interventi finanziari regionali, i criteri di finalizzazione delle risorse e di priorità delle iniziative, gli strumenti di verifica e dell'efficacia delle attività.

- L'art. 5 istituisce il Centro regionale di raccolta ed elaborazione dei dati sulla condizione dei minori in Puglia, in raccordo con il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, di cui all'art. 8 della legge 285 ed istituito con legge 23 dicembre 1997, n.451.
- L'art. 6, norma finanziaria, istituisce i relativi capitoli bilancio; in entrata, uno per le risorse della legge 285 ed uno per la legge 451/97; in uscita si istituisce un capitolo ove confluisce la quota regionale del Fondo della legge 285/97 ed uno ove confluiscono le quote relative alla legge 451/97 e le risorse del bilancio autonomo regionale già destinate agli interventi a favore dei minori.

Infine, si sottolinea la necessità di riservare al presente Disegno di Legge un percorso prioritario al fine di corrispondere agli impegni assunti in sede di Conferenza Stato - Regioni con la stipula di apposito accordo con il quale le Regioni si sono impegnate ad adottare i provvedimenti attuativi della Legge n. 285/97 entro quattro mesi dall'assegnazione dei fondi disposta con D.P.C.M. 2/12/1997.

2  
3



**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO ALLA SANITA' E SERVIZI SOCIALI**  
**SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Disegno di legge


**SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI**

-SSS/SDL/98/00034-

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La presente legge disciplina gli interventi regionali a sostegno delle iniziative degli enti locali per la difesa dei diritti, la qualità della vita, la realizzazione individuale e la socializzazione dei bambini e degli adolescenti, nonché per la prevenzione dei minori dai rischi di devianza.

**Art. 2**  
*(Commissione Consultiva)*



1. E' istituita, presso l'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali, la Commissione Consultiva per i problemi dei minori costituita da:

- a) Assessore Regionale ai Servizi Sociali - Presidente;
- b) n. 1 membro, esperto in materia, nominato tra i designati dai Provveditori agli Studi;
- c) n. 1 membro, esperto in materia, designato dall'A.N.C.I. di Puglia;
- d) n. 1 membro, esperto in materia, designato dall'U.P.I. di Puglia;
- e) n. 1 membro, esperto in materia, designato dal Direttore del Centro di Giustizia minorile per la Puglia;
- f) n. 1 membro, esperto in materia, nominato tra i designati dai Presidenti dei Tribunali per i minori della Puglia;
- g) n. 1 membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale, operanti prevalentemente nel campo minorile;
- h) n. 2 membri, esperti in materia, nominati dalla Giunta Regionale;
- i) Dirigente Settore Servizi Sociali della Regione;
- j) Dirigente Ufficio Minori della Regione.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica tre anni e la mancata designazione di uno o più componenti non è motivo ostativo al suo funzionamento.

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali. In caso d'assenza od impedimento dell'Assessore la Commissione è presieduta dal Dirigente del Settore Servizi Sociali.

4. La Commissione ha funzione consultiva e propositiva a sostegno dell'azione della Regione, è convocata dal Presidente non meno di due volte l'anno, è validamente costituita con almeno sei

Il Dirigente Coordinatore  
del Settore Ragioneria

*Handwritten signatures and initials:* L, 1, 101, U, and a large scribble.

**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO ALLA SANITA' E SERVIZI SOCIALI**  
**SETTORE SERVIZI SOCIALI**

membri e decide a maggioranza dei presenti.

5. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della l.r. 12 agosto 1981, n. 45 e successive modificazioni.

**Art. 3**  
**(Ambiti territoriali)**

1. L'Assessore Regionale ai Servizi Sociali, non oltre ogni tre anni, sentito il parere della Commissione Consultiva regionale per i problemi dei minori, dell'U.P.I. e dell'A.N.C.I. di Puglia, propone alla Giunta Regionale la determinazione degli ambiti territoriali d'intervento secondo le seguenti linee d'indirizzo:

- a) individuazione di un ambito per ogni capoluogo di provincia tenendo conto del suo entroterra;
- b) suddivisione del restante territorio regionale in non più di 12 ambiti;
- c) facilitazione di comunicazione tra i Comuni appartenenti al medesimo ambito.

2. In sede di prima applicazione gli ambiti territoriali sono approvati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; i pareri previsti dal primo comma devono essere espressi entro 15 giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta Regionale assume le proprie determinazioni.

**Art. 4**  
**(Finanziamenti)**

1. La Giunta Regionale entro trenta giorni dall'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dalle leggi statali e dal bilancio regionale attribuisce agli ambiti territoriali le quote di finanziamento tenendo conto:

- a) dei minori residenti;
- b) dei minori residenti coinvolti in attività criminose;
- c) dei nuclei monoparentali;
- d) della presenza di Comuni appartenenti a Comunità Montane;
- e) della dispersione scolastica;
- f) dell'indice di disoccupazione;
- g) di situazioni di particolare emergenza.


2. La Giunta Regionale riserva una quota delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi di formazione e di scambi interregionali in materia di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

3. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità d'accesso agli interventi finanziari regionali, i criteri di finalizzazione delle risorse e di priorità delle iniziative, gli strumenti di verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle attività realizzate, cui devono attenersi gli enti locali compresi i Comuni riservatari delle quote del 30% del Fondo di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285.

4. Nell'assumere le determinazioni di cui al terzo comma la Giunta Regionale si atterrà alle seguenti linee d'indirizzo:

- a) gli enti locali, assicurando la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità

Il Dirigente Coordinatore  
del Settore Regionale



**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO ALLA SANITA' E SERVIZI SOCIALI**  
**SETTORE SERVIZI SOCIALI**

sociale, definiscono i piani territoriali d'intervento mediante accordi di programma in particolare con i Provveditorati agli Studi, le Aziende Sanitarie Locali ed i Centri di Giustizia minorile competenti per territorio;

- b) i piani territoriali dovranno essere triennali e articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi con relativo piano economico e indicazione della copertura finanziaria;
- c) stabilire il termine di presentazione dei piani d'intervento da parte degli enti locali non oltre quattro mesi dall'adozione del provvedimento d'attribuzione dei finanziamenti agli ambiti territoriali;
- d) valutare prioritariamente i piani d'intervento presentati dai Comuni di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285;
- e) incentivare l'attuazione dei progetti in forma associata.

5. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consultiva per i problemi dei minori, approva e finanzia i progetti presentati dai Comuni entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani d'intervento.

**Art. 5**  
*(Centro regionale di documentazione)*

1. L'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali, in raccordo con le amministrazioni provinciali, anche in attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 opera quale Centro di raccolta ed elaborazione dati sulla condizione dei minori avvalendosi, eventualmente, di enti di ricerca pubblici e privati che hanno particolare qualificazione nel campo dei minori.

2. La Giunta Regionale emana le necessarie direttive di coordinamento cui gli enti locali devono attenersi per la raccolta dei dati e per l'acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi relativi a:

- a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree d'intervento;
- c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

3. Per sostenere le attività previste dal presente articolo, la Giunta Regionale assegna, agli ambiti territoriali di cui all'art. 3 e alle amministrazioni provinciali, risorse per finanziare progetti a gestione associata, al fine d'incentivare un sistema informatizzato di raccolta ed elaborazione dei dati su tutto il territorio regionale.

**Art. 6**  
*(Norma finanziaria)*

Per il finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge sono istituiti nel bilancio regionale i seguenti nuovi capitoli:

- in entrata
- cap. n.i. " Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - Quota Regionale - Legge n. 285/97" vincolata
- cap. n.i " Legge 23 dicembre 1997, n. 451 - art. 5 - 2° comma " vincolata

Il Dirigente Coordinatore  
del Settore Regionale  
*(Dott. Carlo SICILIANO)*





*Handwritten signature*

Art. 6  
(norma finanziaria)

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1998 si fa fronte con la disponibilità di bilancio di £. 7.504.486.616 prevista al cap. 786000 "Trasferimenti derivanti dal Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - (L.28/8/97, N.285 ART. 1 e 2), cui si aggiungeranno le successive assegnazioni statali vincolate, e con la disponibilità di bilancio di £. 5.000.000.000 di cui al cap. 781030 "Contributi per iniziative assunte dai Comuni o direttamente dalla Regione, d'intesa con i Comuni, e commesse ai problemi della devianza minorile a seguito del trasferimento delle competenze - art. 23 - punto C - D.P.R. n. 616/77. .
- 2. E' istituito in entrata il cap n.i..... "Legge 23 dicembre 1997, n. 451 - art, 5 - comma 2"- entrata vincolata.
- 3. E' istituito in uscita il cap. n.i. (p.m.)....., "Fondo regionale per lo sviluppo degli interventi in favore dei minori", con la disponibilità di £. 5.000.000.000 per il 1998, al quale confluiscono i fondi di cui alla legge 23.12.1997, n.451, e gli stanziamenti regionali di cui ai capitoli 781030 e 781032 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 che, conseguentemente, vanno soppressi.

4. AGLI ONERI DERIVANTI NELLA PRESENTE LEGGE SI FA FRONTE CON GLI STANZIAMENTI PREVISTI NELLA LEGGE DI BILANCIO ANNUALE.

Il Dirigente Coordinatore  
del Settore Ragioneria  
(Dott. Carlo SIBBIANI)


**REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO  
BILANCIO - RAGIONERIA - FINANZE**

**SETTORE RAGIONERIA  
UFFICIO AA. GG. E SEGRETERIA**

**Settore proponente: SERVIZI SOCIALI  
d.d.l.: SVILUPPO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI.**

**REFERTO TECNICO**  
(Art. 20 L.R. 17/77 modif. Dalla L.R. 9/93)

**Spesa prevista e fonti di finanziamento:**

- stanziamento riveniente dal "Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza" di cui alla legge n. 285/97 - art.13 (la somma di £. 7.504.486.616 relativa all'assegnazione per il 1997 è disponibile per il corrente esercizio finanziario al cap. 786000; a tale somma si aggiungerà l'assegnazione per il 1998 che non è stata ancora disposta);
- stanziamento riveniente dalla legge n.451/97 - art. 5 - comma 2 (v'è la previsione legislativa, ma non è stata ancora fatta alcuna assegnazione);
- stanziamento del bilancio autonomo regionale di £. 5.000.000.000 di cui al cap. 781030.

*Ubaldo*

**Capitoli di entrata**

- capitolo ~~2032200~~ *2032200* *assegnazioni statali per rimborsone del* Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza "quota regionale - legge 285/97" - entrata vincolata - £. 7.505.486.616;
- capitolo n.i. (p.m.) "Legge 23 dicembre 1997, n.451 - art. 5 - comma 2" - entrata vincolata.

**Capitoli di spesa:**

- capitolo 786000 "Trasferimenti derivanti dal Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - (L.28/8/97, N.285 ART. 1 e 2) - £. 7.505.486.616;
- capitolo n.i. "Fondo regionale per lo sviluppo degli interventi in favore dei minori" - £. 5.000.000.000 - al quale confluiscono i fondi di cui alla legge n. 451/97 - art. 5 - comma 2 e gli stanziamenti regionali di cui al capitoli 781030 e 781032 che, conseguentemente, vanno soppressi.

**Note:**

*by*


Dirigente Settore  
*dott. C. DR CARLO*

**Parere del Settore Ragioneria:**

- Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato
- Parere negativo per:

il Dirigente Contabile  
del Settore Ragioneria  
(Dott. Carlo FIGLIANI)

Dirigente Settore/Ufficio





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA  
SETTORE RAGIONERIA  
UFFICIO IMPEGNI

bel.

4.e

Alla Segreteria della  
Giunta Regionale

Sede

Alla Segreteria della  
Presidenza della G. Regionale

Sede

All' Ufficio Legislativo  
della Giunta Regionale

Sede

All' Assessorato .....  
S. P. M. I. T. A. I. ....

Sede

Prot. n° 20/PI/2020 /U.I. del 13 MAG. 1998

SSS/SOL/98/00034

OGGETTO: S.D.D.L. SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE  
DEI PIRORI

(L.R.17/77 art.20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6)

Si trasmette, in allegato, lo schema di proposta di Legge in argomento,

1. Munito del visto di questo Settore.
2. ~~Privo del visto con le seguenti osservazioni:~~

Non è stato effettuato il ..... 6

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla III Commissione

Consiliare il 8.6.98

Il Coordinatore  
(dr. Carlo Siciliani)